

VERBALE N. 2

Oggetto: procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di ristrutturazione e revamping dell'impianto di depurazione di San Pietro a Pontremoli (MS), indetta con determina n. 21 dell'08/05/2020 della Responsabile Ufficio Appalti, dott.ssa Monica Pardini, emanata ai sensi della delibera Cda del 21/02/2020.

Visto il D.L. n. 83 del 30.07.2020 pubblicato in GURI n. 190 in pari data, che ha prorogato al 15.10.2020 lo stato emergenziale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale;

Considerato che la gara in oggetto viene interamente gestita con sistemi telematici, tramite il portale Net4market.

Ciò premesso, si dà atto di quanto segue.

Il giorno 05/08/2020, alle ore 08:15 si sono riuniti tramite audio conferenza i seguenti soggetti:

Monica Pardini in qualità di Responsabile dell'Ufficio Appalti e Presidente del seggio di gara dalla sede di Tonfano – Via Donizetti n.16

Rossella Battaglia in qualità di addetta dell'Ufficio Gare e Appalti dal suo domicilio;

Enrico Ricci, in qualità di addetto dell'Ufficio Gare e appalti, dalla sede di Massa - via Massa Avenza 38/C.

Il Presidente, constatato che tutti i componenti del seggio di gara sono all'ascolto, dichiara aperta la seduta ad evidenza pubblica.

Il presidente apre i lavori ricordando che nel corso della seduta precedente del 21 luglio u.s. erano rimaste sospese le ammissioni di alcuni concorrenti.

1) Per quanto riguarda il concorrente BE.MA. s.r.l., l'ammissione della stessa era stata sospesa in quanto il documento All. A) DGUE era stato compilato solo parzialmente, difettando di alcune dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti generali ex articolo 80 del Codice. A seguito di avvio del procedimento di soccorso istruttorio disposto con comunicazione inviata a mezzo pec con il numero di protocollo GAIA S.p.A. n. 42900 del 23.07.2020, il concorrente ha prodotto quanto richiesto nei termini (ovvero DGUE integralmente compilato in tutte le parti richieste) a mezzo pec acquisita al protocollo GAIA S.p.A. al n. 43806 del 28.07.2020 e, pertanto, deve essere AMMESSO al prosieguo della gara.

2) Per quanto concerne la costituenda ATI INTEGRA s.r.l./ GAJARDA s.r.l., l'ammissione della stessa era stata sospesa per un duplice motivo: la necessità di integrazione dell'importo della cauzione provvisoria (ovvero la dimostrazione del possesso dei requisiti legittimanti la riduzione operata -ISO 14001 in corso di validità-, anche da parte della società mandante) e la necessità di un approfondimento da parte della stazione appaltante circa la rilevanza delle due condanne presenti, l'una in capo al legale rappresentante e l'altra in capo al direttore tecnico. Si era pertanto disposto soccorso istruttorio con comunicazione inviata a mezzo pec con il numero di protocollo GAIA S.p.A. n. 42903 del 23.07.2020. Il concorrente, con comunicazione acquisita al protocollo GAIA S.p.A. n. 43678 del 28.07.2020, ha prodotto la documentazione richiesta. Dalla disamina della stessa risulta che anche la mandante è in possesso della certificazione ISO 14001 in corso di validità e, pertanto, la cauzione prodotta dalla costituenda ATI è da ritenersi corretta nell'importo. Per quanto concerne le condanne presenti, dalla documentazione prodotta -con riferimento al decreto penale a carico del legale rappresentante- si rappresenta come lo stesso non sia da ritenersi rilevante stante non solo la

RB servizio appalti

risalenza (2014) e la tenuità del fatto ma stante altresì le disposizioni contenute nella delibera Anac n. 489 del 10.06.2020 in forza della quale deve ravvisarsi un limite triennale di rilevanza temporale per i fatti astrattamente configurabili quali "gravi illeciti professionali" ex articolo 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., decorrente dalla data di accertamento definitivo del fatto stesso. Con riferimento inoltre alla sentenza di condanna in capo al direttore tecnico, si rappresenta come anche questa condanna non debba considerarsi rilevante, stante la vetustà del fatto (risalente al 2014), la tenuità della pena inflitta, nonché il carattere non definitivo della condanna medesima posto che avverso la stessa è stata proposto appello in data 15.10.2019, ancora in corso di decisione.

Il concorrente deve pertanto essere AMMESSO al prosieguo della gara.

3) Per quanto concerne il concorrente COSTRUZIONI DONDI S.p.A., l'ammissione della stessa era stata sospesa stante la necessità di approfondire la potenziale rilevanza ai sensi dell'articolo 80 comma 5 lett. c) della condanna presente a carico del legale rappresentante e delle condanne presenti a carico di un consigliere della società, la cui presenza era stata dichiarata dalla società nella documentazione prodotta in gara. Si era pertanto disposto soccorso istruttorio con comunicazione inviata a mezzo pec con il numero di protocollo GAIA S.p.A. n. 42905 del 23.07.2020. Il concorrente, con comunicazione acquisita al protocollo GAIA S.p.A. n. 44884 del 3 agosto 2020, ha prodotto la documentazione richiesta dalla quale si evince quanto segue.

La sentenza a carico del legale rappresentante è assai risalente nel tempo (la sentenza è infatti del 2010 e la condotta è del 2005) e afferisce un fatto di particolare tenuità come si può evincere anche dal modestissimo importo dell'ammenda disposta. Si ritiene dunque che lo stesso non rilevi ai fini dell'articolo 80 comma 5 lett. c) del Codice.

Per quanto poi concerne sia il decreto penale che la sentenza di condanna a carico di un consigliere della società, anche in questo caso stante la risalenza nel tempo dei fatti ad essi sottesi (rispettivamente del 2007 e del 2006), nonché anche in questo caso l'importo modesto dell'ammenda disposta, si ritiene non possano rilevare ai fini dell'articolo 80 comma 5 lett. c) del Codice e, dunque, il concorrente deve essere AMMESSO al prosieguo della gara.

4) Per quanto infine concerne il concorrente SICIL TECNO PLUS s.r.l., la sospensione del medesimo era conseguente alla necessità di un approfondimento da parte della stazione appaltante circa la rilevanza -ai sensi dell'articolo 80 comma 5 lett. f-bis) e 80 comma 5 lett. c) e c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.- della mancata dichiarazione da parte del concorrente stesso della presenza a suo carico di un'annotazione sul Casellario Anac. Nello specifico trattasi di annotazione del 15.05.2019 per esclusione da una procedura di gara ai sensi dell'articolo 80 comma 5 lett. m) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che "l'omessa dichiarazione relativa all'esistenza di un'annotazione presso il Casellario informatico dell'Anac costituisce una "falsa dichiarazione" rispetto alla quale non può prospettarsi un'ipotesi di soccorso istruttorio funzionale alla valutazione della gravità dell'illecito professionale, trattandosi di circostanza autonomamente idonea a fondare l'esclusione della concorrente dalla gara, e ciò indipendentemente dalle circostanze di fatto oggetto di annotazione. Ed infatti laddove sia accertata una falsità dichiarativa, non contestabile in fatto sulla base delle verifiche espletate, deve ritenersi ininfluenza qualsivoglia sindacato sui motivi che hanno comportato l'annotazione, poiché è la falsità in sé che mina la credibilità dell'operatore economico e pregiudica il rapporto di fiducia e di affidabilità che deve necessariamente esistere rispetto. In tal caso la fattispecie espulsiva riveste natura automatica e, ponendosi nella fase della verifica delle dichiarazioni necessariamente antecedente quella più propriamente valutativa, preclude alla stazione appaltante ogni margine di ulteriore apprezzamento" (Consiglio di Stato sez III, 5 settembre 2017 n. 4192). Pertanto, posto che "la dichiarazione "negativa" resa da un operatore economico circa pregresse vicende professionali suscettibili di integrare grave illecito professionale integra una immutatio veri dato che espone una circostanza difforme dal reale", che "non sussiste in capo all'operatore economico alcuna facoltà di scelta sui fatti da dichiarare stante l'obbligo dell'omnicomprensività della dichiarazione" (Consiglio di Stato sez III, 5 settembre 2017 n. 4192 - cfr. TAR Abruzzo, Pescara, sez I, 30 gennaio 2020 n. 41 non appellata), e rilevato altresì che



la suddetta mancata dichiarazione integra la fattispecie di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 lett. c) e 80 comma 5 lett. f-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il concorrente deve essere ESCLUSO dal prosieguo della gara.

Alle ore 8.25 si chiude la seduta.

Si rende noto che il presente verbale sarà soggetto a pubblicazione sul sito internet aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al Dlgs 33/2013, ai sensi e nel rispetto delle tempistiche e delle modalità prescritte all'articolo 29 del Dlgs 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo.